



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

Avellino, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
MONTELLA
BAGNOLI IRPINO
NUSCO
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
LIONI
MORRA DE SANCTIS
CONZA DELLA CAMPANIA
ANDRETTA
BISACCIA
GUARDIA LOMBARDI
ROCCA SAN FELICE
STURNO
FRIGENTO
GESUALDO
VILLAMAINA
TORELLA DEI LOMABRDI
CASTELFRANCI
MONTEMARANO
CASSANO IRPINO

Alla Provincia
Alla Questura
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
Alla Sezione Polizia Stradale
AVELLINO

Al Compartimento ANAS NAPOLI

Alla **A.S.D. Team Black Panthers**
Sig. Presidente Vitiello Francesco
Via Mortelle Torre Del Greco

OGGETTO: Gara ciclistica denominata "**GRANFONDO CAMPANIA**" 5[^] **edizione** organizzata per il giorno **29.09.2024**.

Si trasmette, per opportuna notizia e per gli adempimenti di competenza, copia dell'ordinanza di sospensione temporanea del traffico veicolare sulle strade di questa provincia interessate dalla manifestazione ciclistica in oggetto, emessa da questo Ufficio in data odierna.

Il Dirigente Reggente Area III
Dr.ssa E. De Felice

A.Crisci



A Prefetto della Provincia di Avellino

VISTA l'istanza pervenuta in data 26.06.2024, con la quale il Sig. Francesco Vitiello Presidente Associazione **ASD Team Black Panthers**, con sede in Torre del Greco (NA) alla via Morterelle, ha chiesto il rilascio dei nulla osta necessari allo svolgimento della gara ciclistica denominata "**GRANFONDO CAMPANIA**" 5[^]edizione" prevista per il giorno **29/09/2024** nonché la sospensione temporanea della circolazione lungo le strade interessate dalla competizione ciclistica;

TENUTO CONTO della richiesta di eventuali motivi ostativi inviata da quest'Ufficio, con nota prot. 73921 del 20.08.2024, agli organi competenti circa la concomitanza sul medesimo tracciato di gara di altri eventi e/o manifestazioni sportive;

VISTO l'esito delle verifiche del percorso di gara effettuate dalla Sezione Polizia Stradale di Avellino, le cui relazioni sono state trasmesse a questa Prefettura con nota prot. 62676 del 11/09/2024;

TENUTO CONTO:

- di quanto emerso nel corso della riunione tenuta in data 16 settembre 2024 presso la sede di questa Prefettura, in particolare con riferimento alle condizioni delle arterie stradali interessate dalla gara, alla sospensione temporanea della circolazione ed al presidio delle intersezioni che presentano maggiore criticità, nonché all'adozione da parte dei Comuni dei provvedimenti di competenza e alla richiesta, posta dal tavolo, di anticipo dell'orario di gara;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata "GRANFONDO CAMPANIA" 5[^]edizione", prevista per il giorno 29.09.2024 rilasciata dalla Provincia di Avellino con numero protocollo 43198 del 24.09.2024 concernente il percorso di gara, compresa di prescrizioni ed adempimenti;

ESAMINATO il programma della manifestazione, come richiamato nell'atto autorizzativo della Provincia di Avellino, e la tabella di marcia dettagliata della gara, che interessa tratti di strade pubbliche di questa provincia;

CONSIDERATO che gli Enti competenti non hanno segnalato la sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento della predetta gara ciclistica, come indicato nell'Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale;

DATA l'esigenza rappresentata dalla Questura di Avellino, in data 25.09.2024 a seguito di tavolo tecnico, di avere sul percorso di gara un adeguato numero di volontari;

RICHIAMATA altresì la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A /6989/20/116/1/ in data 29/09/2020, nella quale si precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;



Al Prefetto della Provincia di Avellino

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 s.m.i., la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 s.m.i

VISTO il decreto n. 4098 del 15/01/2024, con il quale la Reggenza dell'Area III (Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio) della Prefettura -UTG di Avellino, è stata assegnata al Vice Prefetto Aggiunto dott.ssa Elisabetta De Felice;

VISTO, altresì, il decreto n. 5066 del 17/01/2024, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto dott.ssa Elisabetta De Felice è stata delegata alla sottoscrizione dei provvedimenti dell'area III soprarichiamata;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione per il giorno **29.09.2024** nelle strade extraurbane di questa provincia interessate dalla gara ciclistica denominata "**GRANFONDO CAMPANIA**" **5^a edizione**", secondo la tabella di marcia, lungo il percorso indicato nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Avellino soprarichiamata e relativi allegati che, uniti al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avverrà circa **30 minuti prima** dell'inizio della gara ciclistica, per tutta la durata della stessa, e comunque non oltre le ore **13:30**, tuttavia i Comuni interessati dal passaggio della competizione ciclistica in parola, qualora lo ritenessero necessario ai fini della sicurezza, potranno adottare ulteriori provvedimenti di chiusura relativamente alla viabilità immediatamente adiacente al percorso di gara.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE

altresì che:



Al Prefetto della Provincia di Avellino

- i Sindaci dei comuni di questa provincia interessati dal passaggio della carovana ciclistica diano la massima pubblicità al contenuto del presente provvedimento ed a quello delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, attraverso i mezzi di informazione, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, anche con riferimento alle strade poderali che si immettono su quest'ultimo, precisando gli orari in cui sono interdetti i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, segnalando i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento;
- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n. 29;
- l'organizzazione predispone, con proprio personale munito di segni di riconoscimento, un idoneo servizio per garantire un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati della manifestazione e, in particolare, sulle intersezioni che presentano particolari criticità;
- l'organizzazione dà la massima pubblicità alla manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento;
- l'organizzazione provvede altresì ad avvisare i responsabili delle squadre e tutti i concorrenti circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi o ostacoli presenti sulla carreggiata, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, indicando le modalità con cui gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché le cautele eventuali da adottare per superarli;
- deve essere sempre assicurata una conforme e costante assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione.

p. il Prefetto
Il Dirigente AREA III
Vice Prefetto Aggiunto
-De Felice-